

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2035-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE MARTONE)

Comunicata alla Presidenza il 24 giugno 2003

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999

presentato dal Ministro degli affari esteri
di concerto col Ministro dell'interno
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
e col Ministro per i beni e le attività culturali

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 FEBBRAIO 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	5
– della 5 ^a Commissione permanente	»	6
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in ratifica costituisce uno strumento aggiornato ed efficace per la collaborazione in materia culturale, scientifica e tecnologica tra l'Italia e l'Ecuador. In tali campi, esso si propone di fornire un quadro organico alle iniziative di collaborazione già in atto tra i due Paesi. In Ecuador, in particolare, si è andato sviluppando un crescente e vivo interesse per la cultura italiana, anche per la presenza di una cospicua comunità di origine italiana. Tale interesse si manifesta, in particolare, con il crescente sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana nelle scuole dell'Ecuador e con la stima di cui godono le istituzioni accademiche italiane presso gli atenei di quel Paese. L'Accordo individua i principi ed i settori attraverso i quali si attiverà la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica, indicando quelli prioritari, quali: lo scambio di esperti, archivisti, bibliotecari e docenti; la reciproca concessione di borse di studio, nonché le iniziative per lo sviluppo della lingua italiana in Ecuador; la cooperazione universitaria, scientifica e tecnologica e nel settore archeologico e del restauro. L'articolo 1 esplicita la volontà delle due Parti nella direzione di incrementare la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica attraverso la realizzazione di specifiche attività indicate nei successivi articoli.

L'articolo 2 mira a intensificare la collaborazione nel settore universitario attraverso il rafforzamento delle intese fra università, lo scambio di docenti e ricercatori e la realizzazione congiunta di programmi di ricerca su temi di comune interesse.

Vanno poi richiamati, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6, che tendono a favorire iniziative idonee a promuovere e sviluppare la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento

in ciascuno degli Stati contraenti della lingua e della letteratura dell'altro Paese, anche mediante l'istituzione nelle scuole e università di cattedre e lettori e a formalizzare l'offerta reciproca di borse di studio, le quali costituiscono uno strumento essenziale per il conseguimento degli obiettivi di cooperazione culturale e scientifica. Inoltre, la collaborazione in campo editoriale viene incentivata attraverso la promozione dell'edizione e della traduzione delle principali opere letterarie, di arte, scienza, tecnica ed educazione dell'altro Paese. L'articolo 7 si propone di promuovere lo scambio di mostre rappresentative del patrimonio artistico e culturale di Italia ed Ecuador. Con l'articolo 8 le Parti hanno inteso promuovere lo scambio di artisti e di manifestazioni nei settori della musica, danza, teatro, cinema e delle arti visive in generale. Inoltre, vi si prevede la reciproca partecipazione a *festival*, rassegne cinematografiche e altre manifestazioni di rilievo dell'altro Paese.

L'articolo 12 prevede contatti e collaborazioni tra i rispettivi organismi radio-televisivi. L'articolo 14 mira a favorire la collaborazione in campo archeologico, attraverso scambi di informazioni e di esperienze comuni e la realizzazione di missioni archeologiche, nonché nel settore della valorizzazione e del restauro del patrimonio culturale.

L'articolo 16 prevede l'istituzione di una Commissione mista, da convocarsi ogni quattro anni, attraverso i canali diplomatici, alternativamente nelle rispettive capitali, che dovrà dare applicazione all'Accordo attraverso la predisposizione di programmi esecutivi pluriennali.

L'articolo 17 stabilisce la durata illimitata dell'Accordo indicando, tra l'altro, le modalità di notifica reciproca dell'espletamento

delle rispettive procedure interne necessarie per l'approvazione dell'Accordo medesimo, che entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione dell'ultima notifica.

Il disegno di legge, conformemente al tradizionale schema delle ratifiche dei trattati internazionali, si compone di quattro articoli, i quali prevedono rispettivamente: l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine

d'esecuzione, la copertura finanziaria e la clausola di immediata entrata in vigore della legge.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

MARTONE, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

27 maggio 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CURTO)

3 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito l'8 febbraio 1999.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 263.140 per ciascuno degli anni 2003 e 2004 e di euro 276.925 annui a decorrere dal 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

